

Legge regionale 23 maggio 2007 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2020

Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale.

Art. 5

(Requisiti soggettivi)

1. Sono ammessi a svolgere il servizio civile regionale i cittadini italiani, senza distinzione di sesso, muniti di idoneità fisica, che alla data di presentazione della domanda abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventottesimo.
2. Si applicano le cause d'esclusione e di impedimento di cui all'articolo 3, commi 2 e 5, del decreto legislativo 77/2002.
3. I soggetti che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 77/2002, sono destinatari di attività di informazione e di sensibilizzazione sui temi e sui valori inerenti il servizio civile volontario, con modalità e strumenti adeguati.